

COMUNE DI CELANO

(Provincia dell'Aquila)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

INDICE

Art. 1 Oggetto.....	pag. 3
---------------------	--------

TITOLO I – ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 Zone di applicazione	pag. 3
Art. 3 Presupposto della tassa	pag. 3
Art. 4 Esclusione	pag. 4
Art. 5 Soggetti passivi	pag. 4
Art. 6 Parti comuni all’edificio	pag. 5
Art. 7 Locali in multiproprietà	pag. 5
Art. 8 Locali tassabili	pag. 6
Art. 9 Aree tassabili	pag. 6
Art. 10 Locali ed aree destinate ad attività stagionali	pag. 7
Art. 11 Locali ed aree non utilizzati	pag. 7
Art. 12 Deduzioni	pag. 8
Art. 13 Riduzioni di tariffa	pag. 8

TITOLO II – TARIFFAZIONE

Art. 14 Obbligazione tributaria	pag. 8
Art. 15 Esenzioni e riduzioni	pag. 9
Art. 16 Riduzioni individuali	pag. 9
Art. 17 Copertura delle riduzioni ed esenzioni	pag. 10
Art. 18 Riduzione della tassa per carenze organiche del servizio	pag. 10
Art. 19 Riduzione della tassa per mancato svolgimento protratto del servizio	pag. 10
Art. 20 Gettito del tributo	pag. 11
Art. 21 Tariffazione per il 1994 e per il 1995	pag. 11
Art. 22 Tariffazione dal 01.01.1996	pag. 11
Art. 23 Contenuto dell’atto di determinazione delle tariffe	pag. 12
Art. 24 Unità immobiliari ad uso promiscuo	pag. 12
Art. 25 Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 12

TITOLO III – DENUNCE – ABBUONI

Art. 26 Denunce	pag. 13
Art. 27 Denunce di variazione	pag. 13
Art. 28 Norme transitorie per le prime denunce	pag. 14
Art. 29 Modalità dei rimborsi	pag. 14

TITOLO IV – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 30 Il funzionario responsabile	pag. 14
Art. 31 Sanzioni ed interessi	pag. 15

Art. 1 **OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di CELANO della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo N° 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "Decreto 507".

TITOLO 1

ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 ZONE DI APPLICAZIONE (59. 2, 5 – 79.3)

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti, nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dall'Art. 9 del Regolamento del servizio di nettezza urbana e dalle planimetrie ivi allegate che si riproducono in calce.

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta dal 01.01.1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo Art. 3, comma 3°, rispettose del limite del 40% della tariffa interna prevista dall'Art. 59, comma 2, del Decreto 507.

Art. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA (62. 1)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente Art. 2, comma 1° e 2°.

2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

3. Nelle zone di cui all'Art. 2, comma 2°, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita (59. 2 e 3):

ENTITA' DELLA RIDUZIONE	DISTANZA DEL CONTENITORE PIU' VICINO
60%	Non più di 1 Km
65%	Non più di 2 Km

4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi Artt. 13 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo all'80% della tariffa ordinaria.

Sempre che sia optato per l'esercizio della discrezionalità concessa, rispettivamente dagli Artt. 66, commi 3° e 4° e 67, comma 3°, del Decreto 507.

Art. 4 **ESCLUSIONI (62. 2, 3, 5)**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, qualora non siano obiettivamente riconoscibili.
2. Non sono soggetti alla tassa:
 - a. I locali e le aree che per loro natura o per l'uso ai quali sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
 - b. I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa, ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'Art. 62, comma 5° del Decreto 507.
 - c. I locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di esse ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.
4. (62. 3) Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti percentuali, in relazione alle categorie di appartenenza:

CATEGORIA	RIDUZIONE
- attività di produzione e confezionamento di alimenti e bevande	50%
- attività di produzione di materiale per l'edilizia	50%
- attività di produzione di parti elettromeccaniche	50%

Art. 5 **SOGGETTI PASSIVI (63. 1)**

La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.), occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente Art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6 **PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO (63.2)**

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garages con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.
2. Nel caso di inadempienza, la tassa dovuta dal 01.01.1996 è calcolata d'ufficio, aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:
 - Quando i condomini sono due: l'aumento è del 10%;
 - Quando i condomini sono più di trenta: l'aumento è del 2%;

- Quando il numero dei condomini è ricompreso fra i numeri 2 e 30 la percentuale è determinata in ragione inversa del numero dei condomini sulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed alle aree condominiali che l'amministratore del condominio è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno.

Art. 7 LOCALI IN MULTIPROPRIETA' (63.3 – 64.2)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dal 01.01.1996, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 8 LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc..) che accessori (scale, ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc..), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc..) escluse le stalle, i fienili e le serre a terra;
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di Pubblica Sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc..) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere, eccetto quelle gestite dal Comune;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese le aziende sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinate ad attività

produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 9 *AREE TASSABILI*

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc..) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indispensabile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 10 *LOCALI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA' STAGIONALI (66.3, c)*

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore ai 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30%.
2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazioni in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
5. L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Art. 11 *LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI*

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di:
 - Cucina funzionale;
 - Camera da letto (o posto letto);
 - Allaccio acqua;
 - Allaccio ENEL.

3. I locali e le aree diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, di attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.

Art. 12 DEDUZIONI (66)

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà, a partire dal 01.01.1996.
2. Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione di un quarto, a partire dal 01.01.1996.

Art. 13 RIDUZIONI DI TARIFFA (66.3 e 4)

A partire dal 01.01.1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

A	Abitazione con unico occupante, avente una superficie superiore ai 35 mq utili, escluse le pertinenze	12%
B	Abitazioni tenute per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'abitazione in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	12%
C	Abitazione di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. B, risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno	12%

Le riduzioni di cui sopra non sono tra loro cumulabili.

TITOLO II

TARIFFAZIONE

Art. 14 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli Artt. successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. la cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. in caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri la mancanza di requisiti di cui all'Art. 11 del presente regolamento o di non aver continuato la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 15 **ESENZIONI E RIDUZIONI**

Sono esenti dal tributo a partire dal 01.01.1996 (67. 1):

1. Gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri del culto;
2. I locali condotti da istituti di beneficenza, di volontariato o di pubblica assistenza ed i monasteri, i quali di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
3. I locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico.

Art. 16 **RIDUZIONI INDIVIDUALI (67. 2)**

1. La tassa è ridotta individualmente a partire dal 01.01.1996 nei seguenti casi:

A	Utente che abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero	Riduzione fino al 40%
B	Utente che consegna in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate al servizio	Riduzione fino al 20%
C	I produttori di rifiuti tossici o speciali non assimilabili agli urbani devono produrre idonea documentazione per ottenere le riduzioni sui locali o aree o parti di essi che non rientrano nell'applicazione della tassa e per i quali sono tenuti allo smaltimento a loro spese	Riduzione in proporzione alle superfici non rientranti nella Tassa

2. In caso di indigenza o impossibilità materiale al pagamento, la Giunta Comunale può concedere una riduzione, o in via eccezionale l'esenzione completa, al contribuente che dimostri di trovarsi in particolari e straordinarie situazioni. Il contribuente che ottiene dette agevolazioni è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione che si verifichi alle condizioni che hanno determinato la concessione di riduzione o di esenzione.
3. La riduzione o l'esenzione è fissata con la delibera della Giunta Comunale, compatibilmente con le esigenze di bilancio e di copertura delle spese del Servizio, su semplice domanda dell'utente, in relazione all'intensità degli effetti accertati, ricorrendo il caso di cui al comma 1.a), alla loro rilevanza quantitativa e di suscettibilità di riutilizzo, nel caso di cui al comma 1.b), inseguito a sopralluogo nel caso di cui al comma 1.c), o in seguito ad indagine nel caso di cui al comma 3.

Tutte le agevolazioni concesse a norma del presente articolo valgono fino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate da verificare comunque annualmente a cura dell'Ufficio Tributi.

Art. 17 **COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI (67. 3)**

A partire dal bilancio preventivo all'esercizio 1996 è individuato, nella parte "SPESE" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni di cui al precedente Art. 15.

Art. 18 *RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO*

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente Art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i 30 giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'Ufficio Tributi entro i 30 giorni successivi l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'anno impedita.

Art. 19 *RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO (59.6)*

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del Comune, di una quota raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 20 *GETTITO DEL TRIBUTO (61)*

1. La tariffa della tassa è determinata, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'Art. 61, commi 2 e 4, ed Art. 67, comma 3, del decreto 507 e, per il 1995, dall'Art. 79, comma 5, dello stesso decreto.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70%: per i comuni in condizione di squilibrio di cui all'Art. 45, comma 2, lett. b del Decreto legislativo 30.12.1992, N° 504; 100% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai 10 anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario).

Art. 21 *TARIFFAZIONE PER IL 1994 ED IL 1995*

La tassa è individuata fino al 31.12.1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso cui sono destinati.

Art. 22 *TARIFFAZIONE DAL 01.01.1996 (65 – 69, 1 - 792)*

1. La tariffa è commisurata a partire dal 01.01.1996 alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.
3. Entro il 31.10.1995 saranno determinate, con efficacia dal 01.01.1996:
 - Le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili, avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'Art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - Le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma.

Art. 23 *CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (69. 2)*

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe in cui al precedente Art. 22, comma 3, deve recare l'indicazione delle ragioni e dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 24 *UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO (62. 4)*

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specificata.

Art. 25 *TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO (77)*

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in maniera non ricorrente e temporaneamente, e comunque, per un periodo inferiore ai 6 mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (*dicatio ad patriam*) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente Art. 22 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo Art. 26, comma 6.

Art. 26 DENUNCE – ABBUONI

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune contenenti le indicazioni di cui al comma 3 dell'Art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente, direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per la denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con D.P.R. 30.05.1989, N° 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune, concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si trattasse delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente Art. 25, l'obbligo della denuncia è assoluto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'Art. 50, comma 5 del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto (77. 4)

Art. 27 DENUNCIA DI VARIAZIONE (70. 2 – 66. 6)

La denuncia di cui all'Art. 26, comma 1, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'Art. 26, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti Artt. 13, 15, e 16.

Art. 28 NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE (79. 6)

In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli Artt. 26 e 27, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di tassazione e riduzione, nonché gli elenchi di cui agli Artt. 6, comma 2 e 7, comma 2, sono presentati entro il 30.09.1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica

degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1996.

Art. 29 MODALITA' DEI RIMBORSI (75)

I rimborsi spettanti al contribuente che per i casi previsti nel comma 6 dell'Art. 59 e nell'Art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo e comunicata all'utente, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo, nei termini indicati nell'Art. 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle entità scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal D.P.R. N° 43/28.01.1988.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 30 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti, dall'Art. 74 del decreto 507, la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla nomina.

Il funzionario responsabile, ferme le sue attribuzioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, è comunque tenuto ad istituire uno o più registri dove riportare con separate annotazioni ed in ordine cronologico, tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti, tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'Art. 77 del decreto 507, ogni altra informazione ricevuta o spedita che sia inerente alla tassa stessa.

Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da tabulati, schede, fogli a modulo continuo e compilati anche con procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posti in uso.

Art. 31 SANZIONI ED INTERESSI

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'Art. 76 del decreto 507.
2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal comma 3 del citato Art. 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dall'eventuale recidiva dell'autore.
3. La tassa giornaliera che nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione interessi e accessori.

